

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE

che modifica

**quella sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del
Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali**

(Del 2 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 79 e 85, numero 3, della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 novembre 1963 ¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1923 ²⁾ sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle commissioni delle Camere federali è modificata come segue:

Art. 1

¹ I membri del Consiglio nazionale hanno diritto a un'indennità di settanta franchi per giorno di presenza alle sedute del Consiglio. L'indennità è pagata anche durante la sospensione, purchè questa non superi i tre giorni e il consigliere abbia presenziato all'appello di chiusura e a sedute della ripresa.

² I membri delle Commissioni del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati ricevono, per giorno di presenza a sedute di commissione, la stessa indennità.

³ I membri del Consiglio nazionale e delle suddette Commissioni che non abitano nel luogo di sessione nè in un Comune dei sobborghi hanno di-

1) FF 1963, 1819.

2) CS 1, 439 (A III H).

ritto ad un'indennità di venti franchi per ogni pernottamento fra giorni di sessione. I giorni di viaggio, giusta l'articolo 3, valgono come giorni di sessione.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data d'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Vicepresidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1964.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1965.*

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE

che modifica

**il decreto dell'Assemblea federale concernente il latte,
i latticini e i grassi commestibili**

(Del 2 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31 *bis*, 32 e 114 *bis* della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 20 marzo 1964 ¹⁾,

decreta:

I

Il decreto dell'Assemblea federale del 29 settembre 1953 ²⁾ concernente il latte, i latticini e i grassi commestibili (decreto sullo stato del latte) è modificato come segue:

Art. 21, cpv. 1 e 3

Autorizzazione di vendita.
a. In generale.

¹ Nell'interesse dell'approvvigionamento razionale ed economico dei consumatori, lo smercio a titolo professionale di latte di consumo di qualsiasi specie è subordinato, indipendentemente dal permesso di polizia sanitaria (ordinanza sul commercio delle derrate alimentari), al rilascio di un'autorizzazione da parte del servizio designato conformemente all'articolo 22, capoversi 1 e 3. Resta però riservato l'articolo 21 *bis*. L'autorizzazione è necessaria tanto per l'apertura quanto per il trasferimento di uno spaccio o di succursali, come anche in caso di assunzione, di locazione o di affitto, di vendita al minuto da parte del produttore (art. 5, cpv. 2), oppure in caso di

1) FF 1964, 581.

2) RU 1953, 1172 (A XVI A 3).

fornitura da parte di quest'ultimo alle proprie aziende artigianali (art. 5, cpv. 3).

.....
³ (abrogato).

Art. 21 bis (nuovo)

¹ Lo smercio in negozio di latte pastorizzato, uperizzato o sterilizzato, come anche di latte speciale e altro latte di consumo, trattato mediante procedimenti analoghi, in imballaggi non recuperabili o in bottiglie (dappresso «latte pastorizzato»), non soggiace ad alcuna autorizzazione. Lo smercio nei chioschi, coi distributori automatici, quello ambulante durante le manovre militari, le manifestazioni sportive o le feste, ecc., è parimente libero. Lo smercio in spacci ambulanti, nei Comuni ove si pratica la distribuzione a domicilio, soggiace al rilascio di un'autorizzazione, giusta l'articolo 21. Resta comunque riservata la legislazione sul commercio delle derrate alimentari.

b. Ordina-
 mento spe-
 ciale per
 il latte pasto-
 rizzato.

² Qualora non l'approntassero essi stessi, i venditori devono acquistare il latte pastorizzato dalla latteria o dall'azienda produttrice locale o regionale. L'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e le sue sezioni devono vigilare affinché i venditori ottengano, a un prezzo equo, le quantità di latte pastorizzato, di qualità irreprensibile, di cui abbisognano.

³ Nelle regioni in cui la distribuzione a domicilio del latte è pregiudicata dal fatto che il pastorizzato si vende a prezzi troppo bassi, il Dipartimento dell'economia pubblica può stabilire dei prezzi minimi.

⁴ Per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di pastorizzazione e riempitura è necessario un permesso. Questo può essere accordato solo se sia escluso che l'esercizio arrischi di perturbare, sul piano generale, l'approvvigionamento regolare ed economico di latte di consumo, come anche la trasformazione razionale del latte, e sia garantita una qualità irreprensibile. Il permesso è rilasciato dalla Divisione dell'agricoltura.

Art. 44 bis (nuovo)

¹ Ai venditori che violino intenzionalmente le prescrizioni concernenti l'approvvigionamento e i prezzi del latte pastorizzato (art. 21 bis), i Cantoni devono, indipendentemente dal perseguimento penale, vietare lo smercio per la durata da un mese a un anno.

Divieto di
 smerciare
 del latte
 pastorizzato.

² I Cantoni designano il servizio competente a pronunciare il divieto nonché l'autorità di ricorso. Il divieto di smercio è parifi-

1928

cato al ritiro dell'autorizzazione, giusta l'articolo 107, lettera b, della legge sull'agricoltura.

II

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Vicepresidente: **Kurmann**

Il Segretario: **Ch. Oser**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 2 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 2 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1964.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1965.*

Termine d'opposizione: 13 gennaio 1965

LEGGE FEDERALE

sui

**contributi alle spese dei tenutari di bestiame bovino nelle regioni
di montagna**

(Del 9 ottobre 1964)

L'ASSEMBLEA FEDERALE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

visto gli articoli 31 *bis*, capoverso 3, lettera *b*, 32 e 64 *bis* della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 1964 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ La Confederazione, per ovviare alle condizioni svantaggiose della produzione di montagna, assegna dei contributi annui ai tenutari di bestiame bovino nelle zone I, II, III del catasto della produzione animale.

² I contributi ammontano

nella zona I a 50 franchi per unità di bestiame grosso

nella zona II a 100 franchi per unità di bestiame grosso

nella zona III a 150 franchi per unità di bestiame grosso

Essi sono pagati annualmente, per le prime dieci unità di bestiame grosso di ciascuna azienda, semprechè vi sia in essa almeno un capo di bestiame bovino grosso.

³ Il Consiglio federale può estendere l'assegnazione dei sussidi anche per i cavalli, le pecore, le capre e i suini d'allevamento. In tal caso, possono beneficiarne solamente i tenutari aventi già diritto al contributo in virtù del capoverso 2; il contributo può essere versato, complessivamente, per dieci unità al massimo di bestiame grosso di ciascuna azienda.

1) FF 1964, 365.

⁴ In casi speciali, come quando si pratica la stabulazione in comune, il Consiglio federale può disciplinare il diritto ai contributi mediante disposizioni speciali.

⁵ I contributi sono attinti alle entrate generali della Confederazione.

Art. 2

¹ Chiunque, in una domanda di sussidio, fornisce intenzionalmente indicazioni inveritiere oppure fallaci, è punito con l'arresto o con la multa fino a 1000 franchi, semprechè non si tratti d'un reato più grave.

² La pena è della multa fino a 300 franchi, se il colpevole ha agito per negligenza.

³ Sono applicabili gli articoli 105, 113, 115 e 116 della legge federale del 3 ottobre 1951 ¹⁾ concernente il promovimento dell'agricoltura e la conservazione del ceto rurale.

Art. 3

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1965.

² L'articolo 6 del decreto federale del 4 ottobre 1962 ²⁾ concernente misure economiche e finanziarie, complete, per l'economia lattiera è abrogato con effetto a contare dal 1° novembre 1964. Esso resta applicabile per i fatti occorsi mentre era in vigore.

Art. 4

Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge. Esso può farsi coadiuvare dai Cantoni e dalle organizzazioni economiche pagando loro un indennizzo.

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: **L. Danioth**

Il Segretario: **F. Weber**

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 9 ottobre 1964.

Il Presidente: **Otto Hess**

Il Segretario: **Ch. Oser**

1) RU 1953, 1133 (A XVI A 1).

2) RU 1962, 1184 (A XVI A 3).

Il Consiglio federale decreta:

La legge federale che precede è pubblicata conformemente all'articolo 89, capoverso 2, della Costituzione federale e all'articolo 3 della legge federale del 17 giugno 1874 concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.

Berna, 9 ottobre 1964.

Per ordine del Consiglio federale svizzero:

Il Cancelliere della Confederazione:

Ch. Oser.

Data della pubblicazione: *15 ottobre 1964.*

Termine d'opposizione: *13 gennaio 1965.*

Legge Federale che modifica quella sulle indennità di presenza e di viaggio dei membri del Consiglio nazionale e delle Commissioni delle Camere federali (Del 2 ottobre 1964)

| | |
|---------------------|------------------|
| In | Bundesblatt |
| Dans | Feuille fédérale |
| In | Foglio federale |
| Jahr | 1964 |
| Année | |
| Anno | |
| Band | 2 |
| Volume | |
| Volume | |
| Heft | 41 |
| Cahier | |
| Numero | |
| Geschäftsnummer | --- |
| Numéro d'objet | |
| Numero dell'oggetto | |
| Datum | 15.10.1964 |
| Date | |
| Data | |
| Seite | 1922-1929 |
| Page | |
| Pagina | |
| Ref. No | 10 155 003 |

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.